



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO GRANAROLO DELL'EMILIA

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale -

Scuola accreditata secondo il DM 8/2011 per la pratica coreutica nella scuola primaria

Via Roma, 30 – 40057 Tel. 051 6004291 - fax 051 760022 C.F.: 91201540373

www.icgranarolo.edu.it - E-mail boic82600v@istruzione.it - boic82600v@pec.istruzione.it

AL PERSONALE SCOLASTICO

AL MEDICO COMPETENTE

AL RSPP

AI RSL

Sito web – Sezione Salute

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2

Procedura riguardante la denuncia di infortunio all'INAIL per il personale scolastico positivo al SARS-CoV-2 in vigore dal 1/06/2021

L'INAIL con circolare n. 0003159 del 17/03/2021 stabilisce che Dirigente Scolastico (Datore di lavoro) ha l'obbligo di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio all'ente assicuratore (INAIL), nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, **esclusivamente in presenza della certificazione medica di infortunio** (Ciò non significa che tutti i casi di infezione occorsi a questi lavoratori siano automaticamente tutelati e indennizzati dall'INAIL).

La legge richiede, infatti, che l'infortunio sia avvenuto in occasione di lavoro e pertanto tutti i casi di malattia-infortunio da Covid-19 sono oggetto di una rigorosa istruttoria medico-legale da parte dell'INAIL, diretta a verificare l'esistenza di elementi gravi, precisi e concordanti in ordine al fatto che il contagio è avvenuto in occasione di lavoro.

*In altre parole, l'INAIL è sempre tenuto a verificare caso per caso le circostanze dell'infortunio denunciato, anche perché è sempre ammessa la prova contraria (**il contagio, ad esempio, potrebbe essere avvenuto in ambito familiare**).*

Il datore di lavoro non deve pertanto effettuare alcuna valutazione in merito alla ricorrenza nel caso concreto della cosiddetta presunzione semplice, né tanto meno in relazione alla sussistenza dell'occasione di lavoro, perché tale attività è riservata dalla legge all'INAIL.

L'assicurazione INAIL per quanto riguarda le denunce di infortunio si basa su poche e semplici regole che tutti i datori di lavoro, compresi i Dirigenti Scolastici, sono tenuti a rispettare.

L'obbligo del dirigente scolastico di presentare per via telematica la denuncia/comunicazione di infortunio, nei casi in cui il personale scolastico risulti positivo al Covid19, **sorge esclusivamente in presenza della prescritta certificazione medica di infortunio.**

In particolare, il dirigente scolastico ha l'obbligo di trasmettere la denuncia di infortunio all'INAIL soltanto se è a conoscenza dei dati di riferimento del certificato medico di infortunio, rilasciato dal medico che ha prestato la prima assistenza al lavoratore.

Si ribadisce quindi che il dirigente scolastico deve trasmettere la denuncia di infortunio entro due giorni (48 ore) da quello in cui ha avuto notizia dell'infezione stessa, indicando nella denuncia i

referimenti del certificato medico già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, **esclusivamente se al lavoratore interessato è stato rilasciato un certificato medico di infortunio.**

Circa il termine di due giorni per presentare la denuncia di infortunio, si specifica che il giorno iniziale è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore (in adempimento dell'obbligo stabilito dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) il numero identificativo del certificato di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso. Dal momento in cui il datore di lavoro ha a disposizione gli elementi in questione, decorre infatti il giorno iniziale del termine previsto dal citato articolo 53, per l'irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato assolvimento dell'obbligo di denuncia. Per quanto riguarda il termine di scadenza si specifica che se trattasi di giorno festivo esso slitta al primo giorno successivo non festivo e che nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni lavorativi, il sabato è considerato normale giornata ferial.

L'INAIL è tenuto ad istruire il caso di infortunio, non solo in base al certificato medico di infortunio trasmesso dal medico e alla denuncia di infortunio presentata dal datore di lavoro, ma anche su segnalazione del lavoratore, dei patronati che li assistono, nonché dell'Inps, nei casi in cui emerga che l'evento lesivo è da configurare come infortunio-malattia avvenuto in occasione di lavoro e non come semplice malattia.

Nei casi suddetti, le Sedi dell'INAIL sono tenute a chiedere al datore di lavoro, compresi i dirigenti scolastici, di presentare la denuncia di infortunio per il proseguimento dell'istruttoria. Il termine di due giorni di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per l'irrogazione della sanzione amministrativa in caso di omissione o ritardo, in tal caso decorre dalla data di ricezione della suddetta richiesta che viene trasmessa sempre via PEC. Fuori da questi due casi (presenza di un certificato medico d'infortunio rilasciato al lavoratore e richiesta di denuncia della Sede INAIL al dirigente scolastico), non è ravvisabile alcun obbligo di denuncia/comunicazione in capo ai dirigenti scolastici.

Denunce per studenti risultati positivi al Covid-19

L'assicurazione obbligatoria pubblica è prevista, dall'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 per gli studenti direttamente adibiti alle seguenti attività:

1. Esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro (laboratori tecnici);
2. Attività di educazione fisica nella scuola secondaria del I e del II grado;
3. Attività di scienze motorie e sportive, nonché attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori nella scuola primaria e secondaria di I e II grado;
4. Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo.

La copertura assicurativa opera soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle suddette attività, con esclusione degli infortuni non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge.

E' escluso dalla tutela anche l'infortunio *in itinere* di cui all'articolo 1, comma 9, e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, occorso nel normale tragitto di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla sede della scuola presso cui lo studente è iscritto. **Esiste quindi una limitazione della tutela assicurativa con riguardo all'attività protetta che non consente, allo stato, di includere gli studenti nella tutela assicurativa per il**

contagio da Covid-19 (per le infezioni contratte in occasione di lavoro), quand'anche il medico redigesse, in ipotesi, un certificato medico di infortunio. Resta fermo che anche nel caso teorico suddetto, il dirigente scolastico dovrebbe presentare, come negli altri casi, la denuncia di infortunio all'INAIL poiché l'obbligo in questione sorge per il solo fatto dell'emissione di un certificato medico di infortunio. Si ribadisce infatti che l'istruttoria in merito all'ammissione a tutela del caso denunciato spetta esclusivamente all'INAIL.

Copertura assicurativa per studenti e insegnanti per infortuni accaduti durante la didattica a distanza (DAD) o la didattica digitale integrata (DDI) per la parte non in presenza e obbligo generalizzato per gli insegnanti.

La normativa emergenziale emanata per il contenimento dell'epidemia per infezione da SARS-CoV-2 ha introdotto lo svolgimento delle prestazioni didattiche a distanza come modalità necessaria per contenere i contagi.

Successivamente, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, è stata introdotta la didattica digitale integrata, in forma complementare, che prevede l'erogazione a distanza di parte della didattica, o in forma esclusiva, nei casi di sospensione dell'attività in presenza.

La didattica a distanza è erogata attraverso il collegamento internet e tramite apposite piattaforme e comporta quindi l'utilizzazione diretta da parte dello studente e dell'insegnante di dispositivi elettronici e elettrici, che costituiscono di per sé fonti di esposizione a rischio, esattamente come avviene per le attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere attuate con l'ausilio di macchine elettriche, già coperte dall'assicurazione INAIL. La copertura assicurativa non può che comprendere anche eventuali lezioni di scienze motorie e sportive erogate in DAD (si pensi alle zone rosse per la pandemia in corso).

Per quanto riguarda gli studenti, la copertura assicurativa in caso di didattica a distanza, pertanto, è uguale a quella prevista per gli studenti nello svolgimento di esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche e di lavoro effettuate "in presenza" nelle aule scolastiche o in altro luogo specificatamente individuato, sia nell'ambito dell'attività scolastica tradizionale che nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ora rinominati percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.

Per quanto riguarda gli insegnanti, già prima dell'introduzione della DAD, la copertura assicurativa è stata prevista:

- A. se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di apparecchi/macchine elettriche (videoterminali, *computer*, *tablet*, fotocopiatrici, videoregistratori, proiettori, ecc.), ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, n.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
- B. se, come dettato dalle ipotesi particolari previste dall'articolo 1, comma 3, n. 28 e dall'articolo 4, comma 1, n. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono direttamente adibiti ad esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche e ad esercitazioni di lavoro.

A seguito della normativa diretta alla dematerializzazione delle procedure amministrative in materia di istruzione di cui all'articolo 7, commi 27-32, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono stati introdotti nelle scuole le pagelle elettroniche e il registro elettronico di classe, che richiedono evidentemente l'utilizzazione abituale da parte degli insegnanti di dispositivi elettronici/informatici.

Allo stato si deve, dunque, ritenere che per tutti gli insegnanti sia operante in via generalizzata l'obbligo

assicurativo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e che gli stessi siano quindi sempre tutelati in caso di infortunio sul lavoro, sia per l'attività lavorativa in presenza che per la didattica a distanza.

Sull'argomento l'INAIL sta per emanare una specifica circolare in quanto, anche a seguito della diffusione capillare della DAD, la dematerializzazione è ormai una realtà operativa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private.

Attualmente in fase di trattazione delle denunce di infortunio pervenute, le sedi dell'INAIL continuano ad inviare specifici questionari per verificare se l'insegnante è persona tutelata dall'INAIL in quanto utilizza abitualmente e sistematicamente dispositivi elettronici oppure insegna materie che comportano esperienze tecnico-scientifiche, esercitazioni pratiche e di lavoro, attività di educazione fisica o di scienze motorie e sportive o infine attività di alfabetizzazione informatica e di apprendimento di lingue straniere con l'ausilio di laboratori.

**L'integrazione al Protocollo di contrasto alla diffusione del SARS-COV-2 - Procedura riguardante la denuncia di infortunio all'INAIL per il personale scolastico positivo al SARS-CoV-2 viene condivisa in data 01/06/2021 con il Medico Competente Dott. Gino Di Carlo e con il RSPP Dott. Mario Padroni.*

Il dirigente Scolastico
Dott.ssa Assunta Diener